CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Occorre (relativamente a nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni e particolari ristrutturazioni) per *attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati*.
N.B.: Per le Attività Produttive → vedi SUAP.

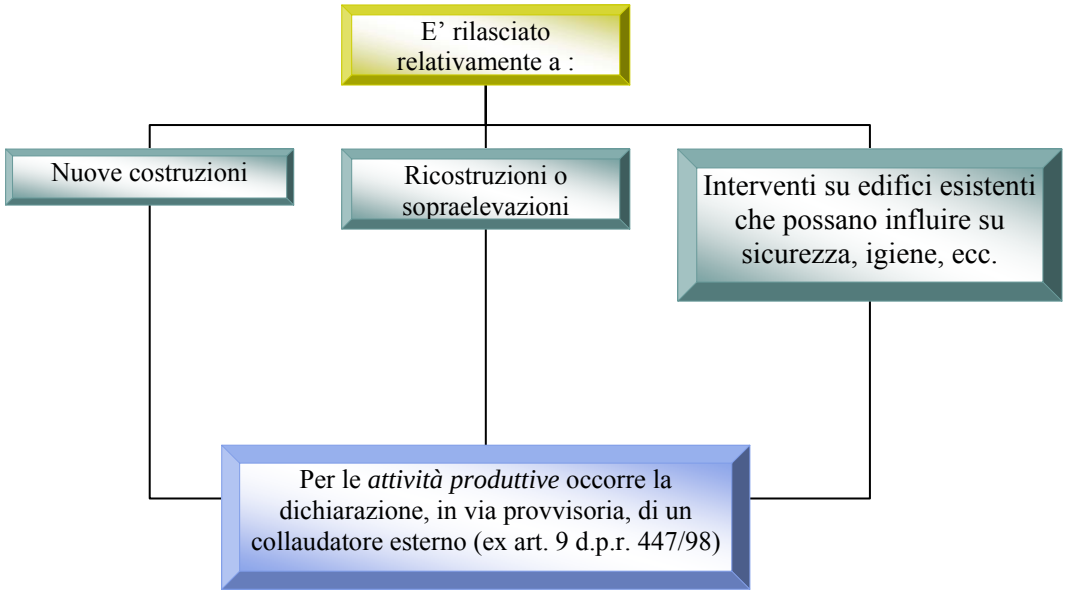

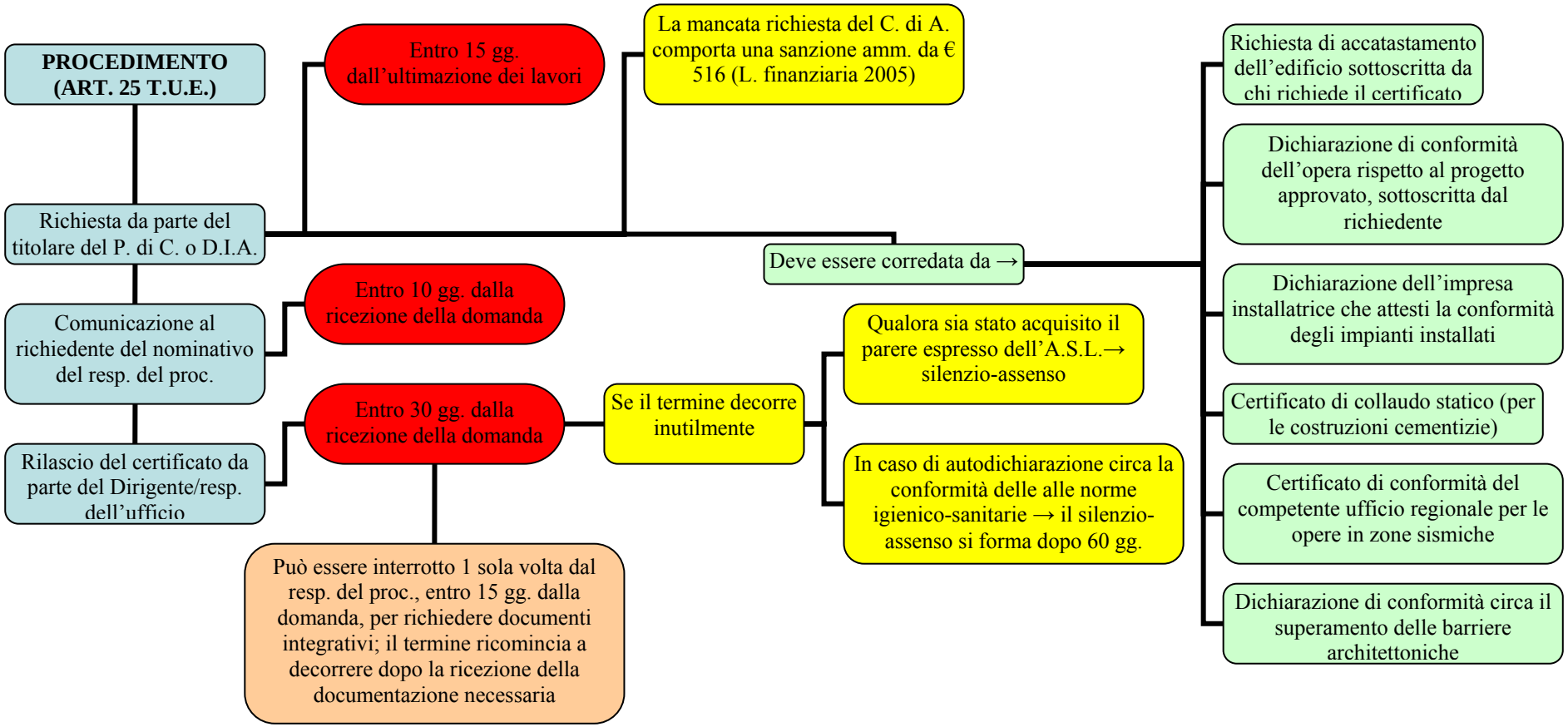
PROCEDIMENTO (ART. 25 T.U.E.)
Richiesta da parte del titolare del P. di C. o D.I.A.
Comunicazione al richiedente del nominativo del resp. del proc.
Rilascio del certificato da parte del Dirigente/resp. dell'ufficio
Entro 15 gg. dall'ultimazione dei lavori
La mancata richiesta del C. di A. comporta una sanzione amm. da € 516 (L. finanziaria 2005)
Entro 10 gg. dalla ricezione della domanda
Entro 30 gg. dalla ricezione della domanda
Può essere interrotto 1 sola volta dal resp. del proc., entro 15 gg. dalla domanda, per richiedere documenti integrativi; il termine ricomincia a decorrere dopo la ricezione della documentazione necessaria
Se il termine decorre inutilmente
Qualora sia stato acquisito il parere espresso dell'A.S.L.→ silenzio-assenso
In caso di autodichiarazione circa la conformità delle alle norme igienico-sanitarie → il silenzio-assenso si forma dopo 60 gg.
Deve essere corredata da →
Richiesta di accatastamento dell'edificio sottoscritta da chi richiede il certificato
Dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, sottoscritta dal richiedente
Dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati
Certificato di collaudo statico (per le costruzioni cementizie)
Certificato di conformità del competente ufficio regionale per le opere in zone sismiche
Dichiarazione di conformità circa il superamento delle barriere architettoniche